N. TAR	2015 - 025	
N. PROTOCOLLO	59581 DEL 20.5.2015	
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli	
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE	
OGGETTO	Estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n.502/2013 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.	

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122 del 19.5.2015 che pubblica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 20 maggio 2015,

➢ il dazio antidumping definitivo del 48,5% applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) n. 502/2013 sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di detti paesi, attualmente classificati ai codici TARIC 8712 00 30 20 e 8712 00 70 92, ad eccezione di quelli prodotti dalle società qui di seguito elencate alle quali è concessa l'esenzione subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) 2015/776 :

Paese	Società	CADD
Cambogia	A and J (Cambodia) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet,	
	Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Cambogia	C035
	Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone,	
	National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Cambogia	C036
	Speedtech Industrial Co. Ltd. and Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay	
	Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong	C037
	Bavet, Svay Rieng Province, Cambogia	
Filippine	Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona,	
	Cavite, Filippine	C038

➤ ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle società elencate nel suddetto prospetto, il dazio esteso in parola è riscosso - anche retroattivamente - sulle importazioni spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento

(UE) n. 938/2014, dell'articolo 13 (par. 3), e dell'articolo 14 (par. 5) del reg.to (CE) n. 1225/2009 (vedi nota prot.n.97996/RU del 4.9.2014 – TAR/033/2014);

• la registrazione prevista all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 938/2014 deve, quindi, essere interrotta.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2015/776 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim f.to Dott.ssa Cinzia Bricca

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"